

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Seduta del 09/07/2020

### FATTO

Con ricorso presentato in data 23/03/2020, la parte ricorrente ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso della quota delle commissioni dalla medesima pagate anticipatamente all'intermediario resistente al momento dell'erogazione di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, quota non goduta in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento stesso e quantificata in complessivi € 1.925,26.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni e ha allegato che:

- il contratto di finanziamento di cui al ricorso conteneva una chiara distinzione tra oneri *upfront* e *recurring* e la quota non maturata di questi ultimi era stata rimborsata in sede di estinzione;
- in particolare, la quota non maturata delle commissioni di gestione era stata rimborsata applicando il criterio del costo ammortizzato in conformità con quanto previsto dai principi contabili internazionali IFRS-IAS;
- le commissioni di attivazione, le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria avevano invece natura di oneri *upfront* e, come tali, non erano suscettibili di rimborso;
- nessun onere assicurativo è stato addebitato a parte ricorrente, essendo stati questi sopportati per intero da detto intermediario;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ciò nondimeno, in sede di riscontro al reclamo, aveva offerto *pro bono pacis* alla parte ricorrente un ulteriore rimborso di € 423,49, che era stato rifiutato;
- le spese legali non potevano essere rimborsate, non essendo l'assistenza tecnica necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario ha quindi chiesto al Collegio:

- in via principale di non accogliere il ricorso;
- in via subordinata, di limitare gli effetti dell'accoglimento della domanda al rimborso della somma di € 423,49 già offerta alla parte ricorrente.

La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo e precisando le proprie argomentazioni e chiedendo in via subordinata che il Collegio volesse ricalcolare l'importo dovuto dall'intermediario secondo il criterio ritenuto applicabile.

## DIRITTO

Osserva il Collegio che sul tema della rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza dell'11/09/2019, C-383/18, ha statuito che "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore*".

A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte di Giustizia, immediatamente applicabile anche nei rapporti tra soggetti privati, il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione n. 26525/19, ha aggiornato il proprio orientamento, stabilendo che:

- l'art.125-*sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese quelle preliminari o contestuali alla conclusione del contratto o all'erogazione del finanziamento (c.d. costi *up-front*);
- in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, il criterio applicabile per la riduzione dei costi *up front* deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità ritenendo, peraltro "*che il criterio preferibile per quantificare la quota ripetibile di tali costi sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale*";
- per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi la cui polizza non preveda un diverso criterio di calcolo della quota suscettibile di rimborso continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF e quindi il criterio proporzionale *ratione temporis*, il quale prevede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci di costo debba essere suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Ciò premesso e venendo al merito del ricorso, il Collegio osserva che:

- devono qualificarsi come oneri *recurring* e devono pertanto essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr. ancora, tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014) le "*commissioni di attivazione*", che remunerano, tra le altre, attività relative al "*passaggio ad altre amministrazioni*";



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- in merito alle “*commissioni di gestione pratica*”, dovute per l’attività di gestione del finanziamento, il piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto dal cliente indica l’importo delle stesse addebitato dall’intermediario in corrispondenza con la scadenza di ciascuna rata del finanziamento;
- dal conteggio di estinzione anticipata risulta che l’importo rimborsato alla parte ricorrente con riferimento a tali commissioni, pari ad € 50,24, è stato correttamente calcolato sulla base del valido criterio contrattuale, sommando le quote di tale commissione risultanti dal piano di ammortamento e non ancora maturate;
- detto rimborso deve pertanto ritenersi soddisfacente;
- le “*commissioni di intermediazione*” hanno carattere di onere *upfront*, poiché remunerano l’attività svolta dall’intermediario che è intervenuto unicamente nella fase di conclusione del contratto;
- esse devono essere pertanto rimborsate applicando il criterio della curva degli interessi pure sopra richiamato.

In considerazione di quanto precede, si deve ritenere che le richieste di parte ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Importo del prestito	€ 21.604,39	Tasso di interesse annuale	5,55%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	235,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
Data di inizio del prestito	01/06/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,77%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
B) Commissioni di attivazione				846,00	Recurring	60,00%	507,60		507,60
C) Commissioni di gestione				120,00	Criterio contrattuale	***	50,24	50,24	0,00
F) Costi di intermediazione				2.326,50	Upfront	38,77%	901,88		901,88
								TOTALE:	<b>1.409,48</b>

Non è infine meritevole di accoglimento la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza tecnica, dato il carattere seriale del ricorso (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/12).

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.409,48.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA